



sent. n. 6815/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
III^a SEZIONE LAVORO

Nella persona del Giudice

Dr. Orfanelli Renato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.24910/08 del R.G.C. del Tribunale di Roma, posta in discussione all'udienza del 15.4.10 e promossa

DA

TELECOM ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t.

elett.te domiciliata in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli 22

presso lo studio dell'Avv. Arturo Maresca che la rappresenta e difende con gli Avv. Enzo Morsico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia per procura in atti

ricorrente

CONTRO

FLMUNITI-CUB DI ROMA E PROVINCIA in persona del segretario provinciale p.t.

elett.te domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro 38
presso lo studio dell'Avv.Giovanni De Francesco che la
rappresenta e difende per procura in atti

resistente

OGGETTO: opposizione a decreto ex art.28 S.L.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, qui da
intendersi trascritti in parte qua.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.7.08 la Telecom Italia spa
proponeva opposizione al decreto emesso ex art.28 S.L. dal
Tribunale del Lavoro di Roma il 9-10.7.08 con il quale era
stato considerato antisindacale il comportamento della
società ostativo alla convocazione di un'assemblea sindacale
da parte del rappresentante -aderente all'Organizzazione de
qua- della RSU per il giorno 29.2.08.

Adiva dunque il Tribunale per ottenere la revoca e/o la
riforma del decreto.

L'associazione sindacale si costituiva negando l'avversa
pretesa.

Il Giudice, prodotti vari documenti, concesso termine per
note e svolta la discussione, deliberava infine leggendo in
udienza la sentenza che contestualmente depositava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va respinta.

Per quanto attiene alla legittimazione attiva dell'Organizzazione (ora) resistente, il carattere nazionale richiesto dall'art.28 S.L. -che si contraddistingue per l'adeguata diffusione della stessa su gran parte del territorio nazionale, ove essa svolge concreta attività sindacale, cfr.Cass.11833/02, 28269/05, 13240/09- trova nel caso de quo riscontro non solo nella documentazione prodotta -che evidenzia la diffusione di tale attività- ma soprattutto in un dato di inequivocabile significato che, già dedotto nel ricorso in sede cautelare, non ha trovato a tutt'oggi, neanche in questa fase processuale, contestazione alcuna (cfr. sul principio di non contestazione nel processo del lavoro Cass.S.U.761/02), proprio come sottolineato anche nel decreto impugnato: ovvero la presenza della stessa all'interno del CNEL, istituzione di rilevanza costituzionale.

In relazione poi al difetto di attualità dell'azione intrapresa solo il 10.6.08, osserva il Tribunale che nella stessa memoria in sede cautelare la società deduceva l'inammissibilità radicale -anche per il futuro- delle richieste di assemblee provenienti da parte del singolo membro della R.S.U. -e non invece da quest'ultima unitariamente-: ed in effetti anche successivamente alla pubblicazione del decreto opposto tale comportamento è